

## UNDICESIMA DIRETTIVA 93/70/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo degli alimenti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che la direttiva 70/373/CEE prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per animali intesi a verificare l'osservanza delle condizioni prescritte in forza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, concernenti le qualità e la composizione degli alimenti per animali, siano effettuati secondo i modi di prelievo di campioni ed i metodi di analisi comunitari;

considerando che, per controllare il rispetto delle condizioni di impiego dell'alofuginone nell'alimentazione animale, è opportuno stabilire un metodo di analisi comunitario per tale additivo;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, per quanto riguarda il

loro contenuto in alofuginone, siano effettuate secondo il metodo descritto nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 30 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.